


"0115815"



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

Prot. 896

IV SETTORE

09 GEN. 2012

Addi _____

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 01 L. 328/00

OGGETTO: Integrazione alla determina dirigenziale n. 142 del 19/12/11 (L. 328/00) avente ad oggetto: "L. 328/00 PdZ 2° triennio – distretto socio sanitario D/23 Nicosia – procedura negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per disabili gravi per due anni, residenti nei comuni del distretto - aggiudicazione provvisoria."

IL DIRIGENTE

Vista la propria determina dirigenziale n. 142 del 19/12/11 (L. 328/00) avente ad oggetto: "L. 328/00 PdZ 2° triennio – distretto socio sanitario D/23 Nicosia – procedura negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per disabili gravi per due anni, residenti nei comuni del distretto - aggiudicazione provvisoria";

Dato atto che per mero errore materiale alla stessa non è stato accluso l'allegato "A" del verbale di gara del 15/12/11;

Ritenuto dover integrare la suddetta determina in tal senso;

Visto l'art. 34 dello Statuto Comunale;

Vista la legge 8/6/1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali n. 48/91 e 23/98;

Visto il D.Lgs. 165/3/2001;

Visto il D.Lgs. 18/08/200 n. 267;

Ritenuta la propria competenza al riguardo,

DETERMINA

Di integrare la suddetta determina dirigenziale n. 142/11 (L. 328/00) stabilendo di accludere ad essa l'allegato "A" del verbale di gara del 15/12/11.

- Fermo il resto.

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato sul sito on line del Comune ai fini della generale conoscenza.

IL DIRIGENTE

(Dr. Francesco FERLITO)



"A"

A.I.A.S.-Onlus- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI- Associazione di Promozione Sociale-L.383/2000
iscritta al n.16 Registro Nazionale- Ente Giuridicamente Riconosciuto con D.P.R. 1070 del 28.05.1968-c.f. 00517640868-cell.3384681702

Al Dirigente
del IV Settore
Ufficio dei Servizi Sociali
Comune di Nicosia

Oggetto: L.328/00 P.d.Z 2° Triennio-Distretto Socio-Sanitario D/23 Nicosia. Procedura negoziata per l' affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare in favore di Disabili gravi residenti nei comuni del distretto per la durata di anni due.
Sentenza TAR Catania 02755/2011.
Revisione delle Offerte.
Notifica parere della sede Regionale dell' Agenzia delle Entrate.

Ritenendo essenziale, ai fini della revisione di cui all' oggetto, quanto contenuto nell' allegato parere della sede Regionale dell' Agenzia delle Entrate, la sottoscritta Ingarao Santa Rita presidente e legale rappresentante dell' AIAS di Nicosia, con la presente deposita la copia del parere medesimo e chiede che sia messo a verbale l' avvenuto deposito prima dell' inizio delle operazioni di verifica.

Santa Rita Ingarao presidente AIAS


Nicosia li 15.12.2011

[Handwritten signature]

CR
st

[Handwritten signature]
Lo Puccio Trueta
Pietro Costantino

Palermo, 24 AGO. 2011

A.I.A.S. ASSOC. ITALIANA PER
L'ASSISTENZA SPASTICI
VICOLO 1 POZZI FIERA 24
94014 NICOSIA (EN)

Prot. 63135

OGGETTO: Trasporto disabili - disciplina IVA.

Interpello 920-140/2011-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.

A.I.A.S. ASSOC. ITALIANA PER L'ASSISTENZA SPASTICI

Codice Fiscale 00517640868

Istanza presentata il 04/07/2011

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 10 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'associazione A.I.A.S - Associazione Italiana Assistenza Spastici - Sezione di Nicosia ha chiesto di conoscere il trattamento IVA da destinare ai corrispettivi derivanti dalla sottoscrizione di un contratto di appalto con il comune di Nicosia (EN) relativo all'erogazione del servizio di trasporto di soggetti disabili presso dei centri di riabilitazione ovvero presso strutture scolastiche.

In relazione alla fattispecie negoziale come sopra indicata, l'ente istante ha formulato due distinti quesiti così riassunti:

1) se il contratto di appalto per il servizio debba essere assoggettato ad imposta fissa di

registro ovvero ad imposta proporzionale del 3%;

2) se il corrispettivo dovuto per l'appalto sia da assoggettare ad IVA ad aliquota ordinaria o se, diversamente, sia da assoggettare ad IVA in qualità di operazione esente ex art. 10 - n. 15 - del DPR n. 633/1972

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Ad avviso dell'ente istante le questioni interpretative prospettate dovrebbero risolversi nei modi appresso prospettati:

1) il corrispettivo derivante dal contratto di appalto rientra in ogni caso (imponibile o esente) nell'ambito di applicazione dell'IVA e, quindi, per il principio di alternatività andrebbe assoggettato ad imposta di registro in misura fissa;

2) il corrispettivo sarebbe da assoggettare ad IVA in regime di esenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 - n. 15 - del DPR n. 633/1972. A conferma di ciò l'ente istante indica alcuni precedenti di prassi ovvero la risoluzione n. 83/E del 2006 e la risoluzione n. 114/E del 2000.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Com'è noto ai sensi dell'art. 40 del Testo Unico sull'imposta di registro (DPR n. 131/1986) "Per gli atti relativi a cessioni di beni e *prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma del successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-*

bis) e 27-quinquies), dello stesso decreto nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972".

Il base all'art. 40 del DPR 131/86, quindi, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di 168,00 euro per gli atti relativi a cessioni di beni o a prestazioni di servizi soggetti a IVA.

Ai fini dell'alternatività IVA-registro, oltre alle operazioni imponibili, si considerano soggette a IVA anche le operazioni:

"fuori campo" IVA per carenza del requisito di territorialità ex art. 7 del DPR 633/72 (ora artt. da 7-bis a 7-septies del DPR 633/72);

non imponibili, esenti o non soggette a IVA, di cui all'art. 21 co. 6 del DPR 633/72.

Non si considerano, tuttavia, rilevanti ai fini IVA, per cui sono soggette all'imposta proporzionale di registro:

le operazioni esenti di cui all'art. 10 co. 1 n. 8 e 8-bis del DPR 633/72;

le cessioni, di cui all'art. 10 co. 1 n. 27-quinquies) del DPR 633/72, aventi per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale dell'IVA, ai sensi degli artt. 19 ss. del DPR 633/72;

le locazioni di fabbricati strumentali operate all'interno di gruppi bancari, esenti da IVA ai sensi dell'art. 6 della L. 133/99, nonché le locazioni poste in essere tra consorzi e consorziati e tra società consortili e soci ex art. 10 co. 2 del DPR 633/72.

Orbene, come può efficacemente evincersi dal dettato normativo rientrano nel perimetro di applicazione dell'IVA sia le operazioni imponibili che quelle esenti con la soia esclusione, per quest'ultime, delle ipotesi di esenzione di cui ai commi 8 e 8-bis dell'art. 10 del DPR 633/1972 ovvero, semplificando, le prestazioni e le cessioni relative ad immobili.

Conclusivamente, rispondendo al quesito sub 1), la scrivente ritiene che, indifferentemente dal titolo di imponibilità o di esenzione, il corrispettivo in questione risulta rilevante ai fini IVA e, conseguentemente, trova applicazione la disposizione

recata dall'art. 40 del TUR ovvero sia in sede di registrazione del contratto di appalto l'imposta di registro andrà applicata in misura fissa (Euro 168,00).

Esaurita la questione relativa ai profili connessi all'alternatività IVA - registro, occorre adesso procedere all'esame del quesito esposto sub 2) ovvero alla questione interpretativa relativa all'imponibilità o esenzione IVA del corrispettivo relativo al contratto di appalto.

Su tale ultima questione l'ente istante ritiene che le prestazioni di servizi in questione siano da assoggettare al regime proprio delle operazioni esenti interpretazione questa che potrebbe trovare conferma nelle risoluzioni, rispettivamente, nn. 83/E del 2006 e 114/E del 2000.

Orbene, come indicato all'interno della soluzione proposta la questione interpretativa può ricondursi all'interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 10 - n. 15 - del DPR n. 633/1972.

La norma ultima citata, disciplinando le operazioni esenti dall'imposta, dispone che sono esenti "[.] le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS".

L'applicazione del regime di esenzione sopra indicato, quindi, richiede la coesistenza di requisiti oggettivi e soggettivi.

Orbene, mentre il requisito oggettivo è rappresentato dalla tipologia di prestazione ovvero che deve trattarsi di trasporto di malati o feriti con veicoli equipaggiati, il requisito soggettivo può rintracciarsi nella circostanza che la prestazione sia resa da un'impresa autorizzata o da una ONLUS.

Ciò detto occorre verificare se nella fattispecie dedotta possano ravvisarsi o meno entrambi i presupposti prima ricordati.

Come indicato nell'atto di prassi (risoluzione n. 83/E del 2006), citato dallo stesso ente istante, la norma, sotto il profilo oggettivo, è diretta ad agevolare tramite il regime di esenzione "[.] il soccorso medico extraospedaliero a seguito di incidenti del traffico, di infortuni sul lavoro, sportivi e del tempo libero o comunque a seguito di

qualunque evento o patologia che comporti rischio per la sopravvivenza del singolo e della collettività, il trasporto primario, ovvero il trasferimento del paziente dal luogo dell'evento al presidio ospedaliero più idoneo, il trasporto secondario ovvero il trasferimento di pazienti critici da ospedale a ospedale e il trasporto di neonati a rischio".

Ebbene, così circoscritto il requisito oggettivo del regime di esenzione in argomento, appare evidente che nel caso prospettato il servizio di trasporto abbia caratteristiche oggettivamente differenti da quelli previsti dalla norma e dalla prassi.

Ed invero, dall'esame del contratto di appalto, le prestazioni di trasporto erogate dall'ente risultano estranee dal soccorso medico riferendosi al solo trasporto del disabile presso centri di riabilitazione ovvero presso strutture scolastiche.

Conseguentemente, il regime di esenzione disciplinato dall'art. 10 - n. 15 - del DPR n. 633/1972 non risulta applicabile al caso di specie.

A non diversa conclusione si perviene dall'esame della circostanza che nessuno dei mezzi di trasporto utilizzati per la gestione del servizio è dotato di attrezzature per l'erogazione di soccorso medico ai trasportati.

Allo stesso modo l'art. 7 del contratto di appalto prevede che il servizio dovrà essere erogato con l'utilizzo di n. 2 autisti ed un animatore.

Appare evidente che la mancanza di operatori medici o paramedici o, comunque, di personale sanitario all'interno del veicolo possa escludere che si tratti di prestazioni di trasporto relative a soccorso medico.

Allo stesso modo non sembra possibile ricondurre le prestazioni in oggetto a quelle indicate nello stesso art. 10 - n. 27 ter - del DPR n. 633/1972 ovvero rientranti nel novero delle prestazioni socio-sanitarie rese [...] da ONLUS talché tali prestazioni implicano il semplice trasferimento di persone da un luogo ad un altro.

Sul punto, infatti, come l'allora Ministero delle Finanze ebbe modo di ritenere che, in sede di risposta ad interrogazione parlamentare del 20 aprile 1999, le prestazioni di trasporto anche scolastico di alunni disabili può evidenziare la caratteristiche oggettive

della prestazione socio-sanitaria se ed in quanto comprendano anche l'espletamento di servizi correlati alla particolare condizione dei destinatari, come potrebbe testimoniare la presenza sui veicoli di accompagnatori abilitati.

Ebbene, dall'esame dell'istanza nonché dall'esame della documentazione alla stessa allegata, nella prestazione di servizio in questione non sembra possano ravvisarsi le sopra ricordate caratteristiche oggettive e, conseguentemente, non può ritenersi che le stesse possano entrare nel regime di esenzione IVA.

In adempimento del quesito esposto al punto sub 2) si deve ritenere che alla fattispecie dedotta non possa applicarsi il regime di esenzione IVA.

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Castrenze Giamportone

IL DIRETTORE REGIONALE f.f.

Dott. Francesco Filippo Tiganò